

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2021 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municiplae Propria (IMU)..

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre** del mese di **Aprile** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore quindici e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Laricchia Michele	Sindaco	X	
2	Lorusso Flammini Fabrizio	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Veronico Francesco	Consigliere	X	
5	Deflorio Arianna	Consigliere	X	
6	Barletta Vito	Consigliere	X	
7	Ressa Roberto	Consigliere	X	
8	Giordano Mariangela	Consigliere		X
9	Bombacigno Martino	Consigliere	X	

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Laricchia Raffaele	Consigliere	X	
11	Di Gemma Rosanna Irene	Consigliere	X	
12	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
13	Fumai Nicola	Consigliere	X	
14	Ferrara Filippo	Consigliere	X	
15	Abbinante Rocco	Consigliere	X	
16	Pepe Giusi	Consigliere	X	
17	Capobianco Antonella	Consigliere	X	

ASSEGNATI N. 17 PRESENTI N. 16 IN CARICA N. 17 ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Vito Antonello Ricci, Raffaella Rubino e Giovanni Calabrese.

IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO CHE

Sono presenti, all'inizio della seduta, gli Assessori Vito Antonello RICCI, Raffaella RUBINO, Giovanni CALABRESE, entrano successivamente, in corso di seduta, gli Assessori Claudia NITTI, Maria ROMANO;

Preliminarmente il Presidente informa che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio-video, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

Quindi, verificata l'esistenza del numero legale, dopo l'esito di voto del punto precedente, con la presenza di n. 16 consiglieri comunali, il PRESIDENTE dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al punto 5 dell'ordine del giorno prot.n. 8717 del **16.04.2021,** dando atto del deposito in sala della proposta in forma scritta e dei seguenti atti:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica, e, per quanto riguarda la regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, dott. Nicola BAVARO, favorevole in data 12.04.2021.
- parere espresso dalla 1[^] Commissione consiliare permanente, competente per materia, giusto verbale del 19.04.2021 depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Roberto RESSA.

PRESIDENTE dichiara l'avvenuto deposito dell'emendamento acquisito al prot.n. 9054 in data 20.04.2021, a firma del consiglieri di opposizione Rocco ABBINANTE, Giusi PEPE e Antonella CAPOBIANCO, ed invita a relazionare in merito.

Relaziona sull'emendamento il Consigliere Rocco ABBINANTE.

Il PRESIDENTE comunica che il parere sulla proposta di emendamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica, e, per quanto riguarda la regolarità contabile, è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, dott. Nicola BAVARO, sfavorevole in data 23.04.2021 prot.n. 9366, ed invita l'Ass. Vito RICCI a darne lettura in sala.

Relaziona l'Assessore Vito RICCI, delegato dal Presidente, in merito al parere sfavorevole espresso sull' emendamento.

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, l'emendamento in argomento, proclamando il seguente risultato:

- -presenti n. 16
- -astenuti n. 0
- -votanti n. 16
- -favorevoli n. 3(ABBINANTE, PEPE, CAPOBIANCO)
- -contrati n. 13

Il PRESIDENTE dichiara respinto l'emendamento e di seguito pone in discussione la proposta non emendata;

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento, proclamando il seguente risultato:

- -presenti n. 16
- -astenuti n. 0
- -votanti n. 16
- -favorevoli n. 13
- -contrati n. 3(ABBINANTE, PEPE, CAPOBIANCO)

E' accertata la presenza di n. 16 consiglieri comunali, visto l'esito di voto.

Pertanto, con voto favorevole espresso a maggioranza dei votanti, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 14/2021 stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

- -presenti n. 16
- -astenuti n. 0
- -votanti n. 16
- -favorevoli n. 13
- -contrati n. 3(ABBINANTE, PEPE, CAPOBIANCO)

Pertanto, con voto favorevole espresso a maggioranza dei votanti, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 12/04/2021

gufficio Interessato:

OGGETTO

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 172, COMMA 1, LETT. C), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18/8/2000 N. 267. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPLAE PROPRIA (IMU).

Pareri ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/04/2021

Responsabile del Servizio **DOTT. NICOLA BAVARO**

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. NICOLA BAVARO

PARERE DI CONFORMITA'

Parere: FAVOREVOLE

Data: 22/04/2021

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2021 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municiplae Proprie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2021

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione per l'anno 2021 delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU).

PREMESSA

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) che dispone che al bilancio di previsione siano allegate, tra l'altro, "le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i sevizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi".

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019 n. 160 che testualmente dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.".

Visto l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 160/2019 che testualmente dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.".

Rilevato che, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 hanno abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, è stata abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC sancita dai commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013, ed in loro sostituzione è stata ridisciplinata la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ad opera dei commi da 739 a 783 della citata legge n. 160/2019, unificando nella stessa nuova IMU le predette componenti IMU e TASI della previgente IUC.

Ritenuto di dover stabilire le aliquote e detrazioni relative alla nuova IMU valevoli per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dal citato art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e che pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali.

Visti, in materia di nuova IMU, i commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755, dell'art. 1 della richiamata legge n. 160/2019 che stabiliscono le aliquote di base per le diverse fattispecie imponibili, precisando che i comuni possono modificare tali aliquote di base (entro determinati limiti) mediante espressa deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, i richiamati commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 riconducono nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote della nuova IMU.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,...... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che, con norma a regime, dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale "Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze";
- l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020 n. 77, che ha differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- il D.M.Interno del 13/01/2021 (in G.U. n. 13 del 18/01/2021), il quale ha ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali;
- 1'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (in corso di conversione in legge), il quale ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali.

Rilevato, pertanto, che, in forza dei richiamati art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, viene differito alla data del 30/04/2021 il termine per la deliberazione delle aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria (IMU) ridisciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2021.

Ritenuto di dover determinare le aliquote e detrazioni relative alla nuova IMU disciplinata dai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, valevoli per l'anno d'imposta 2021.

Letti i commi da 738 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e segnatamente:

il comma 748 che stabilisce l'aliquota di base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5%, con possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749 che prevede una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura annua di € 200,00 da applicarsi fino a concorrenza dell'imposta stessa e rapportata al periodo dell'anno durante il quale perdura tale destinazione;
- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994 n. 133, nella misura dello 0,1%;
- il comma 751 che stabilisce per i soli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato, ecc.), nella misura dello 0,1%, con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% mediante apposita deliberazione del consiglio comunale. A decorrere dal 01/01/2022 i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano concessi a terzi ad alcun titolo, saranno esenti dall'IMU;
- il comma 752 che stabilisce l'aliquota di base per i terreni agricoli, nella misura dello 0,76%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 753 che stabilisce l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 754 che stabilisce l'aliquota di base per tutti gli altri immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e diversi da quelli indicati nei commi da 750 a 753, nella misura dello 0,86%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 755 che testualmente dispone: "A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.";
 - i commi 756 e 757 che stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2021, il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del MEF. In ogni caso, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere obbligatoriamente redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della deliberazione stessa in mancanza del quale le aliquote deliberate non saranno In proposito il Dipartimento delle Finanze del MEF ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 con la quale ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto decorre solo dall'anno d'imposta 2021 "..... e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto", con l'ulteriore precisazione che "...... comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214.". A tutt'oggi il richiamato decreto del MEF di cui al comma 756 non risulta ancora emanato.

il comma 767 a mente del quale le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno; perché ciò sia possibile è necessario che le relative deliberazioni di approvazione (e, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 756, anche il prospetto cui al comma 757) siano inserite nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, altresì, l'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n. 178 che testualmente recita: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà".

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020.

Letto, in particolare, l'art. 10 "Determinazione delle aliquote" del citato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020.

Considerato che il sistema delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, all'andamento inflazionistico, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato, altresì, che questo Comune non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 251, comma 1, del richiamato TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è obbligato ad applicare le aliquote d'imposta e le tariffe di base relative ai tributi locali, ai servizi locali ed ai servizi a domanda individuale, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

Dato atto che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 24 del 30/07/2015 per l'anno 2015;
- n. 17 del 29/03/2016 per l'anno 2016;
- n. 14 del 31/03/2017 per l'anno 2017;
- n. 14 del 30/03/2018 per l'anno 2018;
- n. 5 del 30/03/2019 per l'anno 2019;

è stato stabilito di avvalersi della facoltà di maggiorare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,80 per mille, come prevista dall'art 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e confermata anche per tutti gli anni dal 2015 al 2019 dall'art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208.

Dato atto, altresì, che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, è stato stabilito tra l'altro di avvalersi, per l'anno 2020, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015).

Ritenuto pertanto di avvalersi, anche per l'anno 2021, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 e, per gli effetti, di "..... aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.".

Ritenuto opportuno, per assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi istituzionali ed indispensabili allo scopo di garantire la loro corretta gestione e la continuità dell'erogazione, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, di stabilire, per gli effetti di cui all'art. 10 "Determinazione delle aliquote" del richiamato regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020, che per l'anno 2021 si applichino le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in forza di quanto disposto dai citati commi 748, 750, 751, 752, 753, 754 e 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati formulati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Preso atto del parere espresso dalla competente I^ Commissione Consiliare Permanente.

Acquisita la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale e preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Preso atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del richiamato TUEL.

Visti:

- il TUEL:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale di disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2020;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020.

SI PROPONE DI

- 1) Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del dispositivo della presente deliberazione.
- 2) Stabilire che è volontà di questa Amministrazione di avvalersi, anche per l'anno 2021, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge 27/12/2019 n. 160, dando atto che:
 - a) con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
 - n. 24 del 30/07/2015 per l'anno 2015;
 - n. 17 del 29/03/2016 per l'anno 2016;

- n. 14 del 31/03/2017 per l'anno 2017;
- n. 14 del 30/03/2018 per l'anno 2018;
- n. 5 del 30/03/2019 per l'anno 2019,

è stato stabilito di avvalersi della facoltà di maggiorare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura dello 0,80 per mille, come prevista dall'art 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e confermata anche per tutti gli anni dal 2015 al 2019 dall'art. 1, comma 28, della legge 28/12/2015 n. 208;

- b) con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, è stato stabilito tra l'altro avvalersi, per l'anno 2020, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019 di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015).
- 3) Stabilire, per gli effetti di cui al precedente punto 2), che anche per l'anno 2021 l'aliquota massima è ulteriormente aumentata sino alla misura aggiuntiva massima dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2020 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208/2015.
- 4) Stabilire, per gli effetti di cui all'art. 10 "Determinazione delle aliquote" del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020, che per l'anno 2021 si applicano le aliquote IMU riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.
- 5) Stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge 27/12/2019 n. 160, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica altresì all'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze che sia assimilata all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della citata Legge n. 160/2019, nonché, indipendentemente dalla classificazione catastale, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616.
- 6) Dare atto che a tutt'oggi non risulta ancora emanato il decreto del MEF di cui al comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e, pertanto, non sono applicabili le previsione di cui allo stesso comma 756 ed al successivo comma 757 (che stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2021, il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, può diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del MEF e, in ogni caso, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere obbligatoriamente redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della deliberazione stessa, in mancanza del quale le aliquote deliberate non saranno efficaci) atteso che in proposito il Dipartimento delle

Finanze del MEF ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 con la quale ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto decorre solo dall'anno d'imposta 2021 "...... e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto", con l'ulteriore precisazione che "..... comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214.", chiarimento ribadito anche con il Comunicato dello stesso Dipartimento delle Finanze del MEF avente ad oggetto "Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 – Indicazioni operative" e pubblicato sul sito internet dello stesso Dipartimento delle Finanze in data 23/03/2021.

- 7) Stabilire che affinché la presente deliberazione acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della citata legge n. 160/2019, la stessa venga trasmessa per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e secondo le indicazioni ed i termini forniti dal citato art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019, e dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 18/02/2020, allo stesso Dipartimento delle Finanze del MEF mediante inserimento nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la sua pubblicazione nel sito informatico "www.finanze.gov.it" individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).
- 8) Trasmettere copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 7).
- 9) Dare atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 10) Dare atto, altresì, del parere espresso dalla competente I^ Commissione Consiliare Permanente.
- 11) Dare atto dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.
- **12) Dare atto** della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
- **13) Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134, comma 4, del citato TUEL, a seguito di apposita votazione.



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

ALLEGATO 1)

TABELLA ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14/2021

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
a) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 <u>adibiti</u> ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Si applica la	0,50%
detrazione di € 200,00.	
b) Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 <u>non adibiti</u> ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura	1,06%
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Non si	1,0070
applica la detrazione di € 200,00.	0.100/
c) Fabbricati rurali (<u>adibiti</u> ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole).	0,10%
d) Fabbricati rurali (<u>non adibiti</u> ad uso strumentale all'esercizio di attività agricole).	0,93%
e) Immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga	
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dati in comodato d'uso o concessi a terzi ad alcun titolo.	0,25%
f) Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.	ESENTI
g) Terreni agricoli <u>non posseduti e condotti</u> da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, compresi i terreni non coltivati.	0,93%
h) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. <u>Si applica</u> la riserva in favore dello Stato.	0,93%
i) Unico immobile adibito a civile abitazione, fatta eccezione per quelli classificati nelle	
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesso in comodato dal soggetto passivo IMU a parente in	0.000/
linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che lo utilizza come abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante	0,80%
possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel	
Comune di Capurso. Per tale immobile la base imponibile è ridotta del 50% ai sensi	
dell'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019. Tale beneficio si applica anche nel	
caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di	
Capurso un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle	
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	
I) Immobili adibiti a civile abitazione, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie	
catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo IMU con contratto	
regolarmente registrato a parenti in linea retta entro il I° grado (genitori/figli) o affini di I° grado	0,60%
(suoceri/generi/nuore), ove non sussistano le condizioni previste alla precedente lettera i) e	
sempre che siano adibiti dai comodatari a proprie abitazioni principali e relative pertinenze.	
Per tali immobili <u>non opera</u> la riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della Legge n. 160/2019.	

m) Immobili adibiti a civile abitazione, diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b), che siano oggetto di contratti di locazione stipulati nel rispetto dell' <i>Accordo Territoriale per il Comune di Capurso</i> sottoscritto in data 15/4/2015 ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (contratti di locazione di abitazione principale a canone concordato), adibiti dal conduttore ad abitazione principale. L'applicazione dell'aliquota qui accanto indicata è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione cui deve essere allegata copia del contratto di locazione regolarmente registrato. Per tali immobili l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019.	0,85%
n) Limitatamente ad un solo immobile adibito a civile abitazione, non concesso a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.), posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per tale immobile l'imposta è applicata nella misura del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n. 178.	
o) Tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti da a) ad n), ivi comprese le aree fabbricabili.	0,93%

NOTA:

Ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 27/12/2019 n. 160, non costituisce presupposto dell'IMU il possesso dell'abitazione principale o assimilata e delle relative pertinenze, come definita dall'art. 1, comma 741, lettere b) e c), della stessa legge n. 160/2019, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. A tal fine:

lett. b): per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

<u>lett.</u> c): sono altresì considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione (diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9) destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare (diversa dalle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9) assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile (diverso da quelli classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9), iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:
- l'unità immobiliare (diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27/12/2019 n. 160, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 78-bis del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito dalla legge 13/10/2020 n. 126, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. d), della Legge 27/12/2019 n. 160, sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del

medesimo D.Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 27/12/2019 n. 160, sono esenti dall'IMU, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR 29/09/1973 n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con la Legge 27/05/1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27, nonché il regolamento di cui al D.MEF 19/11/2012 n. 200.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 6, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017 destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della Legge 20/05/1985 n. 222, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, dall'art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, dall'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla Legge 24/03/2012 n. 27, e dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito dalla Legge 02/052014 n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge 27/12/2019 n. 160, la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La condizione di inagibilità o inabitabilità si verifica esclusivamente quando siano rispettate le norme a tal fine stabilite dall'art. 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2020;
- per l'unica unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo IMU a parente in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Capurso; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Capurso un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 751 della legge 27/12/2019 n. 160, l'aliquota indicata alla lettera e) del prospetto che precede si applica elusivamente in relazione ai fabbricati che siano di proprietà del soggetto che li ha costruiti (intestatario del permesso di costruire), con esclusione dell'ipotesi in cui i fabbricati, seppur di nuova costruzione, siano ceduti ad altri soggetti che, seppur senza locarli o darli in comodato d'uso o comunque concederli a terzi a qualunque titolo, li destinino alla vendita.

Ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge 27/12/2019 n. 160, per le abitazioni oggetto di contratto di locazione a canone concordato stipulati nel rispetto dell'Accordo Territoriale per il Comune di Capurso sottoscritto in data 15/04/2015 (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998 n. 431), l'IMU determinata applicando l'aliquota indicata alla lettera m) del prospetto che precede è ridotta al 75%.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n. 178, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare adibita a uso abitativo non concessa a terzi ad alcun titolo (locazione, comodato d'uso, ecc.), posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU determinata applicando l'aliquota indicata alla lettera n) del prospetto che precede è ridotta al 50%.

of u-deformation and 10 2001 del 23.04/2021
Franch 1. (2011 de

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

> Il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente avv. Fabrizio Lorusso Flammini



RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 04/05/2021 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 04/05/2021

L'incaricato della pubblicazione De Nicolò Filomena